**OGGETTO: LEGGE 21/11/2000, N. 353 - "LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" - ART. 10, COMMA 2: CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO. ADOZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

* La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.
* La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l’incendio boschivo viene definito “Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"
* In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad incendio:

***1) vincoli quindicennali:*** *la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;*

***2) vincoli decennali:*** *nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;*

***3) vincoli quinquennali:*** *sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.*

RITENUTO di dare avvio alle procedure previste dall’art. 10 - comma 2 - della Legge n. 353 del 21/11/2000 che prevede: “I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1”;

DATO ATTO CHE:

* la Regione Lombardia, con deliberazione n. VII/15534 del 12 dicembre 2003 ha provveduto alla Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
* La prima versione del piano è stata oggetto di revisione ed aggiornamento nell'anno 2006 (approvazione con DGR n. VIII/3949 del 27 dicembre 2006.
* L'ultimo aggiornamento redatto nel corso del 2009 nell'ambito della Convenzione Regione Lombardia - ERSAF DGR n. VIII/2211 del 29.03.2006, Piano Operativo ERSAF "Revisione del Piano delle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia" approvato con Decreto Direzione Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale n. 5185 del 25.05.2009, è frutto del successivo aggiornamento dello strumento pianificatorio regionale, ed espleta la sua validità nel triennio 2010-1012.

DATO ATTO CHE:

* La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.
* Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere anche dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare

VISTO che il Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Azzate ha provveduto alla ricognizione documentale per verificare la presenza di aree che sono state percorse dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge n.353/2000, anche sulla base dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato a cui non risultano notizie di incendi boschivi nel periodo in osservazione;

DATO ATTO che il Comune di Azzate non ha mai ricevuto fogli notizie incendi Mod. AIB/FN relativi agli eventi di incendio sul territorio comunale;

RITENUTO che indipendentemente dal fatto che siano avvenuti o meno episodi di incendio la norma impone ai comuni si provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi);

DATO ATTO CHE:

* ai sensi dell'art. 10 della L.n.353/2000 gli elaborati del catasto ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni;
* le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto;
* degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione anche attraverso i servizi internet del Comune;

RITENUTO di assegnare al Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Azzate la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della legge n.353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";

VISTI:

• la legge 21/11/2000 n. 353, art.10;

• il D.lgs. n.267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma l, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Settore Tecnico;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

**1) DI ISTITUIRE,** per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n° 353, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dal documento A che si allega quale parte integrante, al presente provvedimento;

**2) DI DARE ATTO** che non essendoci aree percorse dal fuoco con il presente atto non si applicano vincoli su alcun mappale;

**3) DI ASSEGNARE** al Settore Tecnico la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art.10 della L. n. 353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco”;

**4) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni e le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";

**5) DI DARE INFINE ATTO** che degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione anche attraverso i servizi internet del Comune di Azzate.

**6) DI DICHIARARE,** previa apposita distinta votazione, ad unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Dlgs. n.267/2000;

**7) DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. n. 267/2000.

Verbale delib. C.C. n 0 del .2018 pag.

**Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PARERI**

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio:

affari generali/amministrativo  tecnico – edilizia privata e tributi

attività alla persona  tecnico – lavori pubblici

polizia locale  cultura, sport, tempo libero

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa.

|  |  |
| --- | --- |
|  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  *(geom. Lucio GORNO)*  ……………………………………….. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio:

affari generali/amministrativo  tecnico – edilizia privata

attività alla persona  tecnico – lavori pubblici

polizia locale  cultura, sport, tempo libero

esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa.

|  |  |
| --- | --- |
|  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ……………………………………….. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole di :

regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa.

regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 comma 4°e 183 comma 9 del T.U.E.L, giusto impegno n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  *(rag. Roberto PANZA)*  ……………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**COMUNE di AZZATE**

**PROVINCIA di VARESE**

CATASTO COMUNALE

DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

Art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 “legge-quadro in materia di incendi boschivi”

**Relazione illustrativa**

L'amministrazione comunale ha deciso di avviare le procedure volte all'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, previsto dall’art. 10 - comma 2 - della Legge n. 353 del 21/11/2000.

Tale norma prevede che: “*I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*”

L’istituzione di detto catasto persegue in fine di apporre dei vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti ovvero:

• vincoli quindicennali: la destinazione non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio ed ha la durata minima di 15 anni. In tali aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche che si rendono necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall’evento, pena la nullità degli atti;

• vincoli decennali: nelle zone boscate o nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili o attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, è vietato il pascolo e la caccia.

• vincoli quinquennali: è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dalla Regione del Veneto per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Al fine di definire le particelle da assoggettare ai succitati vincoli, inizialmente è stata raccolta la documentazione disponibile presso il Servizio, dall'esame della quale non risultano aree percorse dal fuoco.

Inoltre il Comune di Azzate non ha mai ricevuto fogli notizie incendi Mod. AIB/FN relativi agli eventi di incendio sul territorio comunale.

L’ufficio ha anche sentito informalmente l’ufficio Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Stazione di Arcisate (in attesa che Roma conceda l’Accesso allo scrivente ufficio) che ha consultato il SIM (Sistema Informativo della Montagna), sistema che mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco. Da tale ispezione non sono emerse aree interessate da incendi.

Tutto ciò premesso si è provveduto a compilare la scheda allegata in cui si da atto che non ci sono sul territorio comunale aree percorse dal fuoco e di conseguenza non vengono apposti i relativi vincoli.

Azzate, 28 marzo 2018

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Responsabile Del Servizio**  Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi  *(Geom. Lucio GORNO)* |
|  | *documento informatico firmato digitalmente*  *ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate* |

ELENCO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

*dal 21.11.2000 al 31.12.2017*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mappale** | **Mq.** | **Note** |
| Nessuno |  |  |

Azzate, 28 marzo 2018

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Responsabile Del Servizio**  Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi  *(Geom. Lucio GORNO)* |
|  | *documento informatico firmato digitalmente*  *ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate* |